



## **Ordine Avvocati di Caltanissetta**



### **REGOLAMENTO**

**dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati di Caltanissetta.**

## *Premessa*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta con delibera del 19/11/2015 ha approvato il presente regolamento per la costituzione di un Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "Aequo".

### *Articolo 1 – OGGETTO*

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi (OCC) da sovraindebitamento denominato "Aequo" costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente, gestite da questo Organismo.
2. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.
3. L'O.C.C. Ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta nei locali siti al Palazzo di Giustizia - Via Libertà - 93100 Caltanissetta (CL) CAP 93100.
4. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

### *Articolo 2 – SEDE, FUNZIONI, OBBLIGHI E AMBITO DI APPLICAZIONE*

1. L'O.C.C. ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, in Caltanissetta Via Libertà, Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. (AGGIUNTO)
2. L'O.C.C. svolge le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite dall'Organismo "Aequo" ed amministrare sul territorio nazionale da questo Organismo.
4. Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:
  - a) Il Referente (R)

- b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- c) La Segreteria Amministrativa.
- d) Il Coordinatore Scientifico ( C.S.)

### **Articolo 3 – REFERENTE**

Il Referente, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

Il referente assume la direzione dell'Organismo, e ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi;

Il Referente inoltre:

- cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
- individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, nel rispetto degli standard minimi, previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi/liquidatore;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il Referente è altresì competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, di cui tre membri componenti del Consiglio dell'Ordine in carica; tutti i componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio nomina, altresì, un

coordinatore ed un vice coordinatore ai quali sono delegate le funzioni esecutive, nel rispetto della parità di genere.

2. Il Referente dell'O.C.C. è indicato dal COA.
3. Il Consiglio Direttivo, designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Referente e un Segretario;
4. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente o dal Segretario del Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 5 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**

- 1) La Segreteria Amministrativa dell'Organismo , si avvale di dipendenti del COA all'uopo delegati, che potranno operare anche presso la sede dell'ordine;
- 2) I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'organismo hanno obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario

3) La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito ( RPCC);

-Il registro dei Gestori della Crisi (RGC) .

La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Coordinatore Scientifico:

-Il registro relativo alla formazione dei Gestori della Crisi (RFGC), comunicando al Referente ed al Coordinamento Scientifico ogni vicenda che possa determinare la sospensione dalla nomina.

4) La Segreteria verifica, sotto la direzione del Referente:

a) la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute e dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

5) La segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i gestori della crisi/Liquidatori, tra l'organismo e il Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della giustizia, istituito ai sensi dell'Art.3 DM 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'art. 9, comma 1L.N°3/2012 e l'Agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art.12-bis Legge N°3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

#### **Articolo 6 – il COORDINATORE SCIENTIFICO**

Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i suoi componenti ovvero tra gli Avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni e può essere rinnovato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della crisi (RGC), procede, su delega del Consiglio Direttivo, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel RFGC ed all'accREDITAMENTO dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori Accreditati.

Il Coordinatore formula al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento degli standard di elevata professionalità degli Iscritti al Registro. Egli cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel registro dei gestori della crisi, procede – su delega del Consiglio Direttivo – all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel RFGC ed all'accREDITAMENTO dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università pubbliche e private.

#### **Articolo 7 – GESTORI DELLA CRISI**

1. Presso l'Organismo "Aequo" è istituito un registro dei "Gestori della Crisi" (RGC) consultabile sul sito istituzionale dell'Ordine, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.
2. L'iscrizione nel registro dei "Gestori della Crisi" è a cura del Referente.
3. Si possono iscrivere al registro dei Gestori della Crisi del presente Organismo esclusivamente gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, che siano in regola con le norme sulla formazione continua di cui al Regolamento CNF 16/09/2014 N°6 e che:
4. Siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

5. Il gestore della crisi/liquidatore svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.
7. Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
8. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
9. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
10. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
11. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito. Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
12. Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, che qui devono aversi per interamente riportate.

#### ***Articolo 7 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI GESTORI DELLA CRISI***

1. Il gestore della crisi/liquidatore è nominato dal Referente, tra quelli iscritti sul registro dei "Gestori della Crisi", tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta .
2. La designazione avviene a seguito del deposito della domanda di esdebitamento e secondo criteri inderogabili previsti dal presente regolamento.
3. Il referente può nominare un collegio formato da più Gestori della Crisi. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.
4. La nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore civile / consumatore. Non potrà essere nominato gestore chi ha già avuto attribuito un incarico fino a che non si sarà esaurito l'elenco degli iscritti.

5. Il designato nominato potrà rifiutare l'incarico. Qualora il designato rifiuti ingiustificatamente per due volte di seguito l'incarico, lo stesso non riceverà nomine per un anno dal secondo rifiuto.

#### **Articolo 8 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE**

1. Il gestore della crisi/liquidatore comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

2. In ogni caso il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Consiglio Direttivo, a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo, nei casi disciplinati dall'Art.51 cpc. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del gestore/liquidatore incaricato, di professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due anno o comunque essere stati legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore.

3. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore/liquidatore incaricato.

4. Il gestore /Liquidatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione

5. Il Gestore della crisi/Liquidatore non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

#### **Articolo 9 – AUSILIARI DEL GESTORE**

1. Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

2. L'ausiliario viene nominato dal referente.

3. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze anche in ambito di mediazione.

#### **Articolo 10 – RINUNCIA DELL'INCARICO**

1. Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico già assunto se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

2. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

#### ***Articolo 11 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA***

1. Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

a. sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b. non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

2. Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

#### ***Articolo 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA***

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio per l'organismo o comunque nell'ambito del procedimento è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

3. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

#### ***Articolo 13 – COMPENSI SPETTANTI AL GESTORE E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.***

1) La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. d.m.202/2014 e succ. mod.



2) Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 3 lettera C) del D.M.202/2014.

3) I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

4) All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III Determinazione dei Compensi del d.m. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5) I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

6) Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale.

7) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di composizione. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art.9 del presente Regolamento.

8) Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

9) Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

#### ***Articolo 14 – RESPONSABILITA'***

1. L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

***Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Caltanissetta. Approvato in data 03.12.2015 e con modifiche in data 09/06/2016.***

*Sono iscritti di diritto al Registro dei "Gestori della Crisi" i Consiglieri Avv.ti nominati al Consiglio Direttivo ai fini della registrazione dell'Organismo al registro di cui all'art.3 D.M. 202/2014.*